



SENTENZA N.376/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. **74608/PM** del registro di Segreteria, presentato in data 31/1/2025 dal signor **(omissis)**, nato ad **(omissis)** rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio PARISI (PEC claudioparisi@avvocatinapoli.legalmail.it) in virtù di procura anche speciale resa su foglio separato allegato al ricorso e con lo stesso elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale in Napoli al Corso Umberto I n. 154, contro l'INPS, per l'accertamento del diritto alla riliquidazione, sin dalla decorrenza, della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota ex art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, in conformità ai principi resi dalle SS.RR. della Corte dei conti;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 10 dicembre 2025 gli Avvocati Claudio Parisi per il ricorrente e Nicola Di Ronza per l'Ufficio Avvocatura INPS, che hanno entrambi richiamato integralmente quanto rappresentato nei rispettivi scritti difensivi, dai quali emerge la reciproca adesione alla domanda di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, mentre riguardo alla regolazione delle spese, il patrono del ricorrente ha insistito per la condanna dell'INPS, con il difensore

dell'Istituto previdenziale che si è rimesso alla valutazione del Giudicante;

RITENUTO IN FATTO

L'odierno ricorrente, Appuntato Sc. dell'Arma dei Carabinieri cessato dal servizio il 1/8/2020, risulta titolare, con la predetta decorrenza, di trattamento pensionistico liquidato dall'INPS con il sistema di calcolo misto. Di tale trattamento,(omissis)ha chiesto la rideterminazione sulla base dell'aliquota prevista dall'art. 54 DPR n. 1092/1973, con condanna dell'Ente previdenziale convenuto al pagamento delle differenze arretrate, incrementate di interessi e rivalutazione, previo annullamento in parte qua del provvedimento di conferimento, con vittoria di spese di lite in favore del procuratore antistatario.

Dopo aver rappresentato di essere destinatario di trattamento pensionistico misto, in quanto alla data del 31/12/1995 vantava un'anzianità contributiva di anni 17 e mesi 7 (quindi inferiore a 18 anni), il ricorrente ha rivendicato il proprio diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento ex art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, in conformità ai principi resi dalle SS.RR. di questa Corte dei conti nelle sentenze nr 1 e 12 del 2021, che *"hanno definitivamente risolto i contrasti sorti in giurisprudenza, affermando che al personale militare (con più di 15 anni al 1995: sentenza 1/2021; o con meno di 15 anni: sentenza nr 12/2021) è applicabile l'art. 54, ancorché non con l'aliquota generalizzata del 44% bensì con quella del 2,44% annuo, da rapportare poi agli anni di servizio utile posseduto al 1995"*(cfr. pag. 3 ricorso). In gravame il ricorrente si duole della duplice circostanza che l'INPS non abbia provveduto alla rettifica e al ricalcolo del suo trattamento pensionistico ex art. 54, pur essendosi impegnato con le circolari nr 107 e 109 del 2021 a farlo "d'ufficio", senza costringere il pensionato ad adire le vie legali, e che

lo stesso Istituto abbia omesso di riscontrare nel merito la domanda amministrativa appositamente inoltrata (omissis) il 26/10/2024.

L'INPS si è costituito in giudizio in data 28/11/2025, per il tramite del proprio Ufficio Avvocatura - Sede di Napoli (nella persona dell'Avv. Nicola Di Ronza), con memoria difensiva in cui ha chiesto di dichiarare, sulla domanda inerente la corretta applicazione dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/1973, cessata la materia del contendere, in quanto *"come può evincersi dalla documentazione depositata, la riliquidazione della pensione è stata effettuata nei limiti prescrizionali"* e *"con il cedolino di giugno 2025, sono stati liquidati gli arretrati e accessori"*.

In data 5/12/2025 la Difesa del ricorrente ha trasmesso memoria, nella quale ha confermato che *"l'istituto ha provveduto a riliquidare la pensione applicando la corretta aliquota di cui all'art 54 d.P.R. nr 1092/73, e pagando gli importi dovuti"*, concludendo, quindi, perché venga dichiarata cessata la materia del contendere, ma con condanna dell'Istituto previdenziale convenuto alla refusione di spese e compensi di lite, in virtù del principio della soccombenza virtuale, per le ragioni esposte nella medesima nota a difesa.

Il giudizio è passato, quindi, in decisione con pubblicazione in data odierna del dispositivo.

CONSIDERATO in DIRITTO

A. Il *thema decidendum* dell'odierno giudizio è rappresentato dalla sussistenza (o meno) del diritto del ricorrente -che alla data del 31/12/1995 aveva maturato un'anzianità di servizio inferiore ad anni 18- ad ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico assegnatogli, mediante applicazione dell'art. 54 DPR 1092/1973 che, al primo comma, prevede che *"La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è*

pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo” e al secondo comma prosegue: “La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

B. L'INPS ha prodotto in giudizio documentazione a riprova della riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente con applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44% per anno in relazione alle anzianità di servizio utili maturate al 31/12/1995, in applicazione delle Circolari INPS n. 107/2021 e n. 109/2021, le quali, richiamando i nuovi principi delle sentenze delle SS.RR. n. 1/2021 e n. 12/2021, hanno fornito indirizzi agli uffici periferici al fine di riliquidare i trattamenti pensionistici, secondo cui la “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto” ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore ai 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%. In relazione a ciò, l'Istituto previdenziale ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con riferimento alla ridetta pretesa.

Premesso che si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, si rileva che nel caso di specie, parte ricorrente ha espressamente aderito alla richiesta dell'INPS di dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda dedotta in giudizio, chiedendo peraltro la condanna dell'INPS alle spese, a motivo del fatto che

“il presente ricorso è stato depositato a gennaio di questo 2025, preceduto dalla richiesta formulata all’Inps in via amministrativa a ottobre 2024, rimasta inevasa. [...] la <questione dell’art 54> è stata definitivamente <chiusa> nel 2021 con le ormai celeberrime sentenze nr 1 e 12 delle Sezioni riunite, pronunciate per la spettanza del beneficio; [...] di conseguenza, l’Inps diramò due circolari con cui dichiarava che avrebbe proceduto d’ufficio alla riliquidazione ex art 54, anche nell’ottica di deflazionare il contenzioso giudiziario in essere. L’appuntato dei carabinieri Caldaria, congedatosi a fine 2020, se ne è dunque rimasto in buona attesa, confidando nell’operato dell’istituto; senonché, passati oltre quattro anni, con finanche il rischio di incorrere nella prescrizione, è stato costretto a rivolgersi a questo avvocato che, prima del ricorso, presentava richiesta stragiudiziale, rimasta lettera morta [...]”.

Riguardo le spese del giudizio, il Giudicante reputa di aderire alla domanda di parte ricorrente, di condanna dell’INPS alla rifusione delle stesse, per le ragioni correttamente esposte nella nota a difesa del 5/12/2025, dianzi riportate, che hanno costretto il ricorrente ad adire le vie legali per la soddisfazione del proprio diritto. In applicazione, pertanto, del principio della soccombenza virtuale, l’INPS va condannato alla rifusione delle spese legali, che si liquidano nella misura di € 500,00 oltre IVA, CPA e spese generali 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, DICHIARA l’intervenuta

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE sulla domanda di ricomputo da parte dell'INPS del trattamento pensionistico in godimento in applicazione dell'art. 54 DPR 1092/1973 e CONDANNA l'INPS alla refusione delle spese di lite, che liquida in favore del ricorrente nella misura di € 500,00 oltre IVA, CPA e spese generali 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 10 dicembre 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO (Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 15.12.2025

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)